

**DECRETO DEL VICESINDACO
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

n. 306 - 16304/2017

**OGGETTO: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE E
COPIANIFICAZIONE URBANISTICA - UNIONE MONTANA
ALTO CANAVESE - COMUNE DI RIVARA - VARIANTE
PARZIALE N. 7 AL P.R.G.I. - PRONUNCIAMENTO DI
COMPATIBILITÀ.**

IL VICESINDACO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Dato atto che, a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 5 giugno e 19 giugno 2016, la sottoscritta Chiara Appendino, nata a Moncalieri il 12.06.1984, è stata proclamata il 30 giugno 2016 Sindaca di Torino e conseguentemente, ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014 n. 56, Sindaca, altresì, della Città Metropolitana di Torino;

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 404-27279/2016 del 17/10/2016, con cui il Consigliere metropolitano Marco Marocco è stato nominato Vicesindaco della Città Metropolitana e gli sono state conferite le funzioni vicarie;

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 538-35074/2016 del 21/12/2016 con cui sono state conferite ai Consiglieri metropolitani individuati, tra cui il Vicesindaco Marco Marocco, le deleghe delle funzioni amministrative;

Premesso che per il Comune di Rivara:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.I., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 36-8667 del 2 settembre 1991 e successivamente modificato con Variante Generale approvata con D.G.R. n. 7-594 del 31/07/2000;
- ha approvato sei Varianti Parziali al P.R.G. vigente, ai sensi dell'articolo 17 della L.R. 56/77;
- ha adottato con deliberazione Consiglio dell' "Unione Montana Alto Canavese" n. 14 del 23/05/2017, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 7 al P.R.G.I. vigente, ai sensi del comma 5 dell'articolo 17, L.R. 56/77 e s.m.i., trasmesso alla Città Metropolitana, con nota prot. 1728 del 22 giugno 2017, pervenuto in data 23/06/2017

(ns prot. n. 77360 del 26/06/2017), per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento;

(Prat. n.VP_020/2017)

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 2.618 abitanti nel 1971, 2.675 abitanti nel 1981, 2.509 abitanti nel 1991, 2.685 abitanti nel 2001 e 2.666 abitanti nel 2011; dati che evidenziano un andamento demografico sostanzialmente costante;
- superficie territoriale di circa 1.257 ettari, dei quali 950 ettari di pianura e 307 ettari di montagna; la conformazione fisico-morfologica evidenzia 762 ettari con pendenze inferiori al 5%, 325 ettari con pendenze comprese tra il 5% e il 25% e 170 ettari con pendenze superiori al 25%. Per quanto attiene la Capacità d'uso dei suoli fertili per fini agricoli, 263 ettari sono classificati in Classe II[^]. E' altresì interessato su una superficie di circa 419 ettari dalla presenza di "Aree boscate";
- il territorio comunale è ricompreso nella **Zona Omogenea 8** della Città Metropolitana di Torino denominata "CANAVESE OCCIDENTALE" ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto;
- è compreso nell'**Ambito 22 "CUORGNE"**, ai sensi dell'art. 9 delle N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2), il quale, costituisce la prima articolazione del territorio provinciale per coordinare le politiche a scala sovracomunale (infrastrutture, insediamenti industriali/commerciali, programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani, sistemi di diffusione urbana con processi insediativi di incentivo a carattere residenziale su alcuni ambiti ed escludendone altri);
- insediamenti residenziali: non è compreso negli *Ambiti di diffusione urbana* definiti dal PTC2, agli articoli 21 e 22 delle NdA e non è individuato dal PTC2 (art. 23 NdA) tra i Comuni con un consistente fabbisogno abitativo sociale;
- **sistema produttivo: è riconosciuto quale Ambito Produttivo di livello 1 ai sensi degli articoli 24 e 25 delle NdA del PTC2;**
- infrastrutture viarie:
 - è attraversato dal tracciato delle seguenti Strade Provinciali n. 13 di Front, n. 42 del Santuario di Belmonte e n. 723 di Rivara;
 - è attraversato da 5,8 km di piste ciclabili;
- assetto del territorio:
 - ai sensi dell'ex R.D. n. 1775 del 11/12/1933, sono individuati i seguenti corsi di acqua pubblica: Torrente Levone, Torrente Ronchero e Torrente Viana;
 - ai sensi della "Riclassificazione sismica" del territorio proposta dalla D.G.R. 19/01/2010, n.11-13058, il Comune è inserito in **Zona 4** di rischio;

dato atto che il Comune di Rivara con Deliberazione Consiglio Comunale n. 56 del 2 dicembre 2013, ha aderito all'istituzione dell'Unione dei Comuni denominata "Unione Montana Alto Canavese" ed in data 10/01/2014 ha sottoscritto l'Atto Costitutivo dell'Unione con i Sindaci di Forno Canavese, Rivara, Rocca Canavese,

Pratiglione e Levone;

dato altresì atto che con Deliberazione Consiglio Comunale n. 78 del 18/12/2014, il Comune di Rivara, ha conferito all' "Unione Montana Alto Canavese" la funzione relativa " ... alla pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale ...";

dato atto che il Comune di Rivara non è adeguato al P.A.I. (Piano per l'Assetto Idrogeologico);

preso atto, pertanto, delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale del Comune di Rivara a modificare il P.R.G.I. vigente, così come emergono dalla deliberazione del Consiglio dell' "Unione Montana Alto Canavese", n. 14 del 23 maggio 2017, di adozione della Variante;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 7 al P.R.G.I. vigente del Comune di Rivara, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, " ... è volta a rimodulare alcune aree nell'ambito di tre zone produttive che necessitano di adeguamenti funzionali ad attività già insediate. ..." a seguito di specifiche istanze di privati, propone inoltre una modifica alle zone "RC4" e "S9" e l'integrazione dell'articolo 39 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G..

La documentazione di Variante, dai contenuti estremamente sintetici, **non consente una chiara ed univoca comprensione degli interventi proposti e non riporta la corretta verifica del rispetto dei parametri di Variante Parziale come richiesta dal comma 5 dell'articolo 17 della L.U.R.** Non risultano allegati, altresì, i documenti attestanti la compatibilità degli interventi in progetto con il Piano Comunale di Classificazione Acustica (la compatibilità è indicata tra i contenuti della Deliberazione di adozione della Variante) né illustrativi delle condizioni del rischio idrogeologico delle aree oggetto di modifiche, come richiesto dalla vigente normativa in materia.

La documentazione non riporta alcun cenno in merito alla compatibilità della Variante con i contenuti del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia "PTC2" (ora Città Metropolitana);

preso atto che, per quanto attiene la Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica, la documentazione di Variante è accompagnata dal Documento di "Relazione Tecnica di Verifica", trasmessa al Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana, in quanto Soggetto con Competenze Ambientali (SCA);

dato atto che, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 come modificato dalla L.R. n. 3/2013, la **deliberazione C.C. n. 14 del 23 maggio 2017** di adozione della Variante Parziale n. 7 al P.R.G.C. vigente:

- **non contiene** "la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale ed il prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f),

riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga", così come previsto dal citato settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.;

dichiarato, per quanto si può cogliere dall'esame della documentazione di Variante, che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città Metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11 agosto 2011 ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5, articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*"; comma 2, articolo 50 "*Difesa del Suolo*";

tenuto conto che ricade esclusivamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità sui contenuti degli Atti trasmessi, come precisato nell'articolo 17, L.R. n. 56/77 (così come modificata dalla L.R. n. 3/2013), costituenti la Variante Parziale;

considerato che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data **9 agosto 2017**;

vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 recante "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni*" così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90;

visto il comma 50 dell'articolo 1, legge 7 aprile 2014, n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al Testo Unico, nonché le norme di cui all'articolo 4, Legge 5 giugno 2003, n. 131;

rilevato che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana, definite dalla Legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale ai sensi della lettera b), comma 44, articolo 1 della citata legge;

vista la L.R. n. 56 del 05/12/1977 "*Tutela ed uso del suolo*", modificata e integrata dalle LL.RR. n. 3/2013, n. 17/2013 e n. 3/2015 e in particolare il comma 7 dell'articolo 17 in cui è citato: "*contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell'Amministrazione Comunale] la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al*

comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati ...”;

dato atto che alla **Città Metropolitana di Torino** compete il ruolo, in tema di coordinamento dell’attività urbanistica dei comuni ed in particolare: *“Ai fini del coordinamento e dell’approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia [ora Città Metropolitana] esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento.”* (Cfr. comma 5, art. 20, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

visto lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi del comma 9, art. 1, Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana in data 14 aprile 2015, con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrato in vigore il 1 giugno 2015;

visto l’articolo 16 dello Statuto Metropolitano che disciplina la nomina e le attribuzioni del Vice Sindaco, dei Consiglieri Delegati e dell’Organismo di Coordinamento dei Consiglieri Delegati;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, espresso in data 06/07/2017, ai sensi del comma 1, dell’articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

Visto l’articolo 16 dello Statuto Metropolitano che disciplina la nomina e le attribuzioni del Vicesindaco, dei Consiglieri Delegati e dell’Organismo di Coordinamento dei Consiglieri Delegati;

Visto l’articolo 48 dello Statuto Metropolitano in tema di giusto procedimento;

Visto l’art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l’urgenza;

DECRETA

- 1. ai sensi** del settimo comma dell’articolo 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 3 del 25 marzo 2013, che il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 7 al P.R.G.I. vigente del Comune di Rivara, adottato con deliberazione del Consiglio dell’ *“Unione Montana Alto Canavese”* n. 14 del 23 maggio 2017, **non presenta incompatibilità** con il vigente **Piano Territoriale di Coordinamento**, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del PTC immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei

privati: articolo 8 *"Misure di salvaguardia e loro applicazione"*; comma 5 dell'articolo 26 *"Settore agroforestale"*; commi 1 e 3 dell'articolo 39 *"Corridoi riservati ad infrastrutture"*; articolo 40 *"Area speciale di C.so Marche"* e del comma 2 dell'articolo 50 *"Difesa del suolo"*;

2. **che**, con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica, rispetto al suddetto Progetto Preliminare di Variante Parziale al P.R.G., **sono formulate osservazioni, alcune delle quali, riferite alla classificazione della Variante, in particolare alle lettere d) ed f) del comma 5, articolo 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.;**
3. **che**, alla luce delle osservazioni in merito alla classificazione della Variante, in oggetto, si applica quanto previsto dal comma 7 dell'art. 17 della L.R. 56/77, il quale recita *"... se la ... città metropolitana ... ha espresso osservazioni in merito alla classificazione della variante o al rispetto dei parametri di cui al comma 6, la deliberazione di approvazione deve dare atto del recepimento delle indicazioni espresse dalla ... città metropolitana oppure essere corredata del definitivo parere favorevole ... della città metropolitana"*;
4. **di trasmettere** il presente Decreto all' *"Unione Montana Alto Canavese"*, alla quale appartiene il Comune di Rivara, per i successivi provvedimenti di competenza;
5. **di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.**

Torino, 20 luglio 2017

Il Vicesindaco delegato
al Bilancio, Personale, Organizzazione,
Patrimonio, Sistema Informativo e Provveditorato,
Protezione Civile, Pianificazione Territoriale e
Difesa del Suolo, Assistenza Enti Locali,
Partecipate
(Marco Marocco)